



**Università
degli Studi
di Ferrara**

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta europea, ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento, con lo strumento dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023, del servizio biennale di derattizzazione, dezanzarizzazione e disinfestazione in tutte le aree esterne ed interne delle varie strutture dell'Università degli Studi di Ferrara – CIG B6F872F042

Sommario

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2.DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI	6
3.OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	7
3.1 SEDE OPERATIVA	8
3.2 DURATA DEL SERVIZIO	8
3.3 REVISIONE PREZZI	8
3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	11
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	12
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO	13
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
10. GARANZIA PROVVISORIA	14
11. SOPRALLUOGO	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
13.1 REGOLE PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	17
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	19
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	22
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	22
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	23
16. OFFERTA TECNICA	24
17. OFFERTA ECONOMICA	24
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	25
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	26

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	27
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	27
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	28
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	28
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	29
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA CONTRATTO.....	30
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ.....	31
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	32
27. ACCESSO E CONSERVAZIONE ATTI	32
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	32
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33

PREMESSE

Con delibera n. 660/2024 del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2024, questa Amministrazione ha approvato l'espletamento della procedura in oggetto, da aggiudicarsi in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 108 co. 2 lett. c) del D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (in seguito "Codice").

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica certificata U-buy dell'Università (di seguito "piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara.

Il luogo di esecuzione del servizio è Ferrara (codice NUTS ITH56).
CIG: B6F872F042; CUI: S80007370382202400013.

Il Responsabile Unico del Progetto, di seguito denominato RUP, è la dr.ssa Stefania Bruttini, Responsabile dell'Ufficio Gare Servizi e Forniture dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito "Università".

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Università non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento allegato sub 9) "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" in cui sono riportate le modalità di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Università può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o per qualsiasi anomalia riscontrata dall'operatore economico, è possibile contattare l'Ufficio Applicativi Amministrativi e Ricerca dell'Università tramite il portale appalti U-Buy al seguente link: <https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> nella sezione "assistenza operatori economici" oppure al seguente indirizzo email: applicativi.amministrativi@unife.it

Si comunica che il suddetto ufficio potrà fornire assistenza, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari 8:00 - 13:00 e 14:00 - 16:00.

L'Università si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è sempre accessibile.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica e informatica conforme a quanto previsto nel suddetto documento allegato sub 9), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma tramite il seguente link: <https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>.

Per accedere alla piattaforma occorre:

- registrarsi;
- identificarsi, inserendo le credenziali ottenute a seguito della registrazione;

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta inseriti username e password l'operatore economico accede alla propria area riservata che

dovrà essere utilizzata nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate inviando un'e-mail al seguente indirizzo: applicativi.amministrativi@unife.it

2.DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Università, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link <https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> e comprende:

- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema di accordo quadro;
- domanda di partecipazione;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), generato a sistema;
- integrazione al DGUE con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria – fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di pubblicazione della procedura di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) e ai requisiti di capacità tecnica e professionale – esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di due contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati;
- dichiarazione di impegno a costituire R.T. e a conferire mandato collettivo con rappresentanza;
- modulo offerta tecnica;
- modulo offerta economica;
- guida alla presentazione di un'offerta telematica;
- istruzioni per la compilazione del DGUE.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da **inoltrare entro e non oltre il 17/06/2025**, attraverso la piattaforma, sezione "Comunicazioni riservate al concorrente - Invia nuova comunicazione", previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro il giorno 24/06/2025**, mediante pubblicazione sulla piattaforma, sezione "Comunicazioni dell'amministrazione" del portale appalti, dei quesiti in forma anonima e delle relative risposte. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma.

Non sarà fornita alcuna risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate; non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Università e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente all'indirizzo PEC inserito dall'operatore economico in sede di registrazione alla piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Università provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono

domicilio digitale presso il mandatario/capofila, al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la suddivisione in lotti renderebbe l'esecuzione dello stesso eccessivamente gravosa dal punto di vista tecnico nonché gestionale e rischierebbe seriamente di pregiudicare la sua corretta esecuzione, stante l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici.

Oggetto	CPV
Servizio di derattizzazione, dezanarizzazione e disinfestazione	90900000-6

L'importo posto a base di gara stimato per il biennio è pari a **€ 183.038,00 IVA esclusa**, così suddiviso:

A) importo del servizio di derattizzazione, dezanarizzazione e disinfestazione	€ 72.515,20 IVA esclusa
B) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 700,00 IVA esclusa
C) Costo della manodopera per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, già ricompreso nell'importo posto a base di gara	€ 109.822,80 IVA esclusa
Importo complessivo posto a base di gara (A+B+C)	€ 183.038,00 IVA esclusa

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Università ha stimato pari ad **€ 109.822,80**, per una percentuale pari al 60%, calcolati sulla base di servizi simili.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Il contratto collettivo applicato al servizio in argomento è il **CCNL K511** "per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi". Il codice ATECO del servizio in questione è il seguente: **81.23.10 - Attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione**.

L'operatore economico può adottare un CCNL diverso da quello suindicato, inserendo la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative e l'eventuale documentazione probatoria delle stesse, rispetto al contratto suindicato, nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 700,00 IVA esclusa** e/o altre imposte e contributi di legge **esclusi** e non è soggetto a ribasso.

Si precisa che il ribasso offerto, in caso di aggiudicazione, sarà applicato esclusivamente all'elenco prezzi, allegato sub 8) del presente disciplinare, e che l'importo totale per il servizio biennale di derattizzazione, dezanarizzazione e disinfestazione, oggetto dell'accordo quadro in questione, pari a € 183.038,00 oltre l'IVA, non sarà rideterminato sulla base della percentuale di sconto offerta dal concorrente, restando pertanto invariato e costituendo l'importo

complessivo dell'accordo quadro.

Ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 81/2008 il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università, Ing. Amedeo Lepore, reputa che, vista la tipologia della prestazione in oggetto, ritiene necessario l'elaborazione del DUVRI; l'appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni è tenuto a coordinarsi con il suddetto responsabile al seguente contatto telefonico 0532-455272 oppure all'indirizzo email: amedeo.lepore@unife.it, per le informazioni riguardo i rischi interferenziali e per le disposizioni pratico-operative ritenute necessarie per la sicurezza della prestazione.

L'appalto è finanziato con fondi appositamente stanziati sul bilancio dell'Università.

3.1 SEDE OPERATIVA

L'appaltatore, in caso di aggiudicazione, dovrà aprire, prima della stipula del contratto, una sede operativa nel raggio di 30 Km dalla sede dell'Università, sita in via Ariosto n. 35, 44121 Ferrara. Pertanto gli operatori economici dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, allegato sub 3) al presente disciplinare, di impegnarsi ad aprire tale sede nei termini previsti dal presente punto.

3.2 DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà una durata biennale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

3.3 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attivano le clausole di revisione del prezzo qualora tali condizioni determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo. Le variazioni operano nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

L'Università si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 120 del Codice, qualora lo ritenga opportuno e nei limiti previsti dalla legge, a ordinare modifiche del contratto in fase di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, per una percentuale pari al 50 % dell'importo contrattuale.

L'Università si riserva la facoltà di esercitare, qualora ricorrano i necessari presupposti di fatto e di legge, l'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori due anni, da esercitarsi anche disgiuntamente, anno per anno.

Per quanto riguarda le diminuzioni, l'appaltatore non può vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 457.595,00 IVA esclusa**, così suddiviso:

Importo complessivo per il biennio a base di gara	€ 183.038,00 IVA esclusa
Importo delle varianti per una percentuale pari al 50 % dell'importo complessivo per il biennio a base di gara	€ 91.519,00 IVA esclusa
Importo del rinnovo per ulteriori due anni	€ 183.038,00 IVA esclusa
Valore globale stimato	€ 457.595,00 IVA esclusa

Tali modifiche potranno essere proposte dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e saranno autorizzate dal responsabile unico del progetto (RUP).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice, come modificati dal D.Lgs. 209/2024.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In particolare, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Si precisa altresì che, quando il consorzio designato è a sua volta un consorzio di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorzi per i quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Università accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine indicato nella relativa comunicazione trasmessa dall'Università, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

L'Università verifica il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 99 del Codice e ss.mm.ii., accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**), secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/06/2023 e precisamente all'art. 5.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**, mentre la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice (cause di esclusione non automatica) è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati, ai fini della comprova dei requisiti, è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2 del medesimo decreto.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente, inviando all'Università la comunicazione della misura adottata.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione all'Università.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, ai sensi dell'art. 96 co. 6 del Codice.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico **non è escluso**. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Università ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni di servizio.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei seguenti punti.

L'Università verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/06/2023 e precisamente all'art. 5.

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Università e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto, l'appaltatore dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine speciale:

- a) **Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente, anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, **non residente in Italia**: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Università tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di pubblicazione della procedura di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), non inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- b) **Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della procedura di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) di due contratti, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, relativi a servizi analoghi a quello oggetto di appalto (CPV 90900000-6) di importo complessivo non inferiore a € 101.000,00 IVA esclusa.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del

periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario.

Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio abbiano estromesso o sostituito un partecipante/consorziato poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, l'Università valuta le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento/consorzio.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali, messe a disposizione

da uno o più operatori economici ausiliari, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse tecniche, umane e strumentali che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve a entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Università in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio, di cui all'art. 100 co.3 del Codice nonché al punto 6.1 del presente disciplinare.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Università, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Università. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Università procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. **Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.**

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica dettagliatamente le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione o indicazione generica delle parti di servizio che si intende subappaltare, il subappalto sarà vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni poiché l'appalto ha a oggetto servizi ad alta intensità di manodopera.

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire un maggiore controllo sulla esecuzione della prestazione nel luogo di lavoro nonché degli addetti all'esecuzione e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro.

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 119 come modificato dal D. Lgs. 209/2024 del Codice ovvero, in caso di subappalto a piccole e medie imprese, il relativo contratto non può essere stipulato in misura non inferiore al 20%. A tal riguardo si precisa che gli operatori economici che subappaltano alle suddette imprese devono indicare, nel modulo sub 4) di integrazione al DGUE, allegato al presente disciplinare, la diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche della prestazione o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Università dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui al punto 3, oppure di altri contratti che garantiscano le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario del contratto di appalto in argomento non deve, ai sensi dell'art. 57 co. 1 del Codice, garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato dal contraente uscente, in quanto quest'ultimo ha comunicato che nessun dipendente dovrà essere assorbito.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2 % del **valore globale dell'appalto**, e precisamente di importo pari a **€ 9.151,90**.

Il valore globale dell'appalto comprende l'importo a base di gara, le varianti e i rinnovi.

La garanzia provvisoria può essere ridotta nei casi di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del Codice.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Università, esclusivamente con bonifico o con versamento spontaneo PagoPA al seguente link:

<https://unife.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/modellopagamento?id=81&lang=it>, indicando la causale **"Garanzia provvisoria per procedura aperta europea per l'affidamento, con lo strumento dell'accordo quadro del servizio biennale di derattizzazione, dezanarizzazione e disinfestazione – CIG B6F872F042 "** o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Tali poteri devono risultare da un atto (es. procura, delibera dell'organo con poteri decisionali del garante). Tale atto **deve essere necessariamente presentato in sede di gara**, unitamente alla garanzia, nella sezione contenente la busta amministrativa.

L'operatore economico deve presentare una garanzia fideiussoria **verificabile telematicamente** presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia e tutte le informazioni necessarie al fine di consentire tale verifica.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto, del CIG e del soggetto garantito (Università degli Studi di Ferrara);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **almeno 180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta dell'Università per **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se **tutti soggetti** che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara **siano in possesso della certificazione**;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo **se il Consorzio possiede la predetta certificazione**; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se **sia il**

Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. **Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).**
- c. **Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b)** in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle i certificazioni/marchi tra quelle indicati all'allegato II.13 in relazione all'oggetto dell'appalto. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o una delle imprese retiste che partecipano alla gara, sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara, nella domanda di partecipazione, il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non siano già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - **la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.**

11. SOPRALLUOGO

L'operatore economico che intenda presentare offerta ha la **facoltà** di effettuare un sopralluogo nei luoghi dove verrà eseguito l'appalto.

Il sopralluogo potrà essere eseguito nei giorni e negli orari concordati preventivamente con la dr.ssa Elisa Tosca, in servizio all'Ufficio Economato e Gestione Contratti - tel. 0532-455057- e-mail economato.gestionecontratti@unife.it.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Si precisa che sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> sono disponibili le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

L'importo del contributo è calcolato sul valore globale stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali, previste al punto 3.4 del presente disciplinare.

In considerazione delle tempistiche tecniche necessarie a effettuare il controllo relativo al pagamento del contributo a favore dell'ANAC mediante il FVOE nonché del rispetto del principio di tempestività della seduta di gara e delle relative operazioni, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente che prevede la verifica dei requisiti attraverso la consultazione del FVOE, il pagamento del predetto contributo sarà verificato dall'Università sulla piattaforma. Pertanto l'operatore economico dovrà

allegare la ricevuta dell'avvenuto pagamento nella documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione alla gara. In caso di esito negativo della verifica, sarà attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Università è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o le offerte e/o la relativa documentazione, richiesta in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre la procura (generale o speciale) in formato digitale o, nel caso di procura cartacea, copia conforme in formato elettronico ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/06/2025.**

La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.**

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 del presente disciplinare.

L'operatore economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per singolo file e di 30 MB per ciascuna busta telematica.

Nel caso sia necessario procedere con l'upload di documenti scansiti, le scansioni dovranno essere effettuate con bassa risoluzione. I documenti dovranno essere caricati nel formato PDF/A.

13.1 REGOLE PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è composta da:

- "A" – Documentazione amministrativa;
- "B" – Offerta tecnica;
- "C" – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

L'Università considera esclusivamente **l'ultima offerta presentata.**

Oltre detta scadenza, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa rispetto a quella già trasmessa.

Non saranno in ogni caso ammesse offerte o loro sostituzioni o integrazioni presentate in modalità cartacea o PEC.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata nella comunicazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Università entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, nella domanda di partecipazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Università procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Università può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Università può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta **entro un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza sulla piattaforma la sezione contenente **la busta amministrativa** per compilare e allegare la seguente documentazione amministrativa:

1. domanda di partecipazione allegato sub 3) al presente disciplinare;
2. eventuale procura del procuratore speciale che sottoscrive la domanda di partecipazione;
3. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) generato a sistema, utilizzando preferibilmente il servizio M-DGUE integrato alla piattaforma, secondo le indicazioni riportate nell'allegato sub 10) al presente disciplinare;
4. integrazione al DGUE con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria – fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura e ai requisiti di capacità tecnica e professionale – esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della procedura di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di due contratti, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, relativi ai servizi analoghi a quello oggetto di appalto, in allegato sub 4) al presente disciplinare;
5. garanzia provvisoria;
6. **atto (es. procura, delibera dell'organo con poteri decisionali del garante) dal quale si evincono i poteri del soggetto del garante che sottoscrive la garanzia provvisoria;**
7. eventuale documentazione in caso di avalimento di cui al punto 7 del presente disciplinare;
8. eventuale documentazione per i soggetti associati;
9. eventuale copia delle certificazioni per la riduzione della garanzia;
10. ricevuta pagamento contributo ANAC.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato sub 3) del presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del suddetto articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza di altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Università la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Università ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara altresì:

1. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e di comportamento adottato dall'Università, reperibile al seguente link https://www2.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

5. di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
6. di aver preso visione del documento ricognitivo redatto dall'Università relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (DUVRI preliminare);
7. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo indicato all'art. 13.1 del presente disciplinare;
8. di applicare il CCNL indicato dall'Università o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
9. (solo in caso di subappalto) di impegnarsi ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
10. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 o di non essere tenuto;
11. la rispondenza dei servizi offerti alle caratteristiche e specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale;
12. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
13. di impegnarsi ad aprire, in caso di aggiudicazione, prima dell'avvio dei servizi oggetto del presente appalto, una sede operativa nel raggio di 30 km dalla sede dell'Università, sita in via Ariosto n. 35, 44121 – Ferrara;
14. per gli **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**:
 1. l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'Università la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 2. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
15. di aver preso visione e di accettare, ai sensi dell'art. 29 del presente disciplinare di gara nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento;
16. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE-Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del presente disciplinare di gara nonché dal codice in materia di protezione dei dati personali;
17. di esprimere il suo consenso o diniego totale o parziale in caso di accesso agli atti della documentazione presentata per la partecipazione alla gara per l'offerta tecnica, per le eventuali spiegazioni fornite in sede di verifica delle offerte anomale nonché di inserire nella busta tecnica l'offerta oscurata nelle parti in cui sono presenti segreti tecnici o commerciali;
18. di autorizzare l'Università a trasmettere ogni comunicazione tramite la piattaforma mediante il domicilio digitale inserito dall'operatore economico in sede di registrazione alla medesima piattaforma, ai sensi dell'art. 29 del Codice, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme;
19. solo per gli **operatori economici transfrontalieri** di indicare il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le

comunicazioni che avvengono attraverso la Piattaforma, elegge domicilio nell'apposita area riservata.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. **Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.**

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara che, le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria rende la dichiarazione di avvalimento di cui alla domanda di

partecipazione, allegato sub) 3 del presente disciplinare di gara e allega:

- il contratto di avvalimento relativo a dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali nella documentazione amministrativa;
- il contratto di avvalimento premiale per migliorare l'offerta tecnica nella documentazione tecnica.

Si ribadisce che in tale ultimo caso non è consentita la partecipazione dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, ai sensi dell'art. 104 co. 12 del Codice.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nell'apposita sezione della piattaforma, seguendo le istruzioni di cui all' allegato sub 9) guida alla presentazione delle offerte, **a pena di inammissibilità dell'offerta.**

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione:**

- la relazione tecnica dei servizi offerti, redatta utilizzando preferibilmente il modulo in allegato sub 6) al presente disciplinare;
- eventuale relazione tecnica dei servizi offerti, segretata nelle parti relative a segreti tecnici o commerciali;
- in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- curricula di cui al criterio di valutazione 4 previsto nel successivo art. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del presente disciplinare. Tali curricula non saranno computati ai fini del numero delle facciate della suddetta relazione tecnica;
- eventuali brochure; Tali brochure non saranno computate ai fini del numero delle facciate della suddetta relazione tecnica.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra quanto riferito ai criteri di valutazione di cui al punto 18.1 del presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.

La relazione tecnica deve essere redatta in forma sintetica ed entro il limite massimo di **30** facciate formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola. La commissione giudicatrice non valuterà le facciate eccedenti il limite sopra indicato.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo adeguato e dettagliato le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà dell'Università di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di comprovare la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella piattaforma, seguendo le istruzioni di cui all'allegato sub 9) guida alla presentazione offerte.

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti firmati secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1:

- il modulo dell'offerta economica, allegato sub 7) al presente disciplinare, contenente gli elementi di seguito riportati:
 - o percentuale di sconto applicata unicamente ai singoli prezzi unitari dell'elenco prezzi di riferimento, allegato 8) del presente disciplinare;
 - o oneri interferenziali della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
 - o costo della manodopera non soggetto a ribasso, per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, già ricompreso nell'offerta;
 - o oneri della sicurezza interni inerenti ai rischi specifici dell'attività della propria impresa IVA esclusa, già ricompresi nell'offerta;
- eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative ed eventuale documentazione probatoria delle stesse, qualora l'operatore economico applichi un contratto differente rispetto a quello indicato dall'Università al punto 3 del presente disciplinare;
- eventuale dichiarazione con la quale l'operatore economico dimostra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il costo inferiore della manodopera rispetto a quello indicato al punto 3 del presente disciplinare è dovuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una più efficiente organizzazione aziendale o a sgravi contributivi.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di indicare un costo della manodopera inferiore a quello inserito al punto 3 del presente disciplinare, allegando all'offerta economica una dichiarazione con la quale l'operatore economico dimostra, che il costo inferiore della manodopera è dovuto a titolo esemplificativo e non esaustivo a una più efficiente organizzazione aziendale o a sgravi contributivi.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo complessivo posto a base di gara pari a **€ 183.038,00 oltre l'IVA**.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
a) Offerta tecnica	70
b) Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i criteri a) e b).

Risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **30**.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Tipologia di Punteggio" di cui alla predetta tabella, vengono identificati i criteri come di seguito elencato:

- lettera D → "Punteggi Discrezionali" ovvero i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- lettera T → "Punteggi Tabellari" ovvero i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

TABELLA PUNTEGGI		
CRITERI DI VALUTAZIONE	Massimo punteggio	Tipologia punteggio
1. Assetto organizzativo, comprensivo delle mansioni del personale che sarà impiegato nel servizio	22	D
2. Tempi migliorativi di intervento del servizio di derattizzazione a richiesta rispetto a quanto indicato all'art. II/2 punto c) del capitolato speciale d'appalto	8	T -1 giorno dal sopralluogo: 8 punti; -2 giorni dal sopralluogo: 4 punti.
3. Tempi migliorativi di intervento del servizio di disinfestazione a richiesta rispetto a quanto indicato all'art. II/2 punto d) del capitolato speciale d'appalto	8	T -1 giorno dal sopralluogo: 8 punti; -2 giorni dal sopralluogo: 4 punti.
4. Formazione ed esperienza	14	D

professionale degli addetti Formazione specifica ed esperienze acquisite relativamente al servizio richiesto, attestate tramite curricula <u>da allegare alla relazione tecnica</u>		
5. Certificazioni a) UNI EN ISO14001 Gestione Ambientale; b) UNI EN 16636: 2015 Pest Management; c) ISO 45001 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	18	T - possesso di tre certificazioni punti 18; - possesso di due certificazioni punti 12; - possesso di una certificazione punti 6;
Punteggio totale offerta tecnica		70

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri qualitativi, identificati con la lettera D della tabella punteggi, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno.

Il valore del coefficiente corrisponderà ai seguenti livelli di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
Distinto	0,80
Buono	0,60
Discreto	0,40
Sufficiente	0,20
Insufficiente	0,00

I coefficienti saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni criterio di valutazione.

Quanto ai criteri identificati con la lettera T della tabella punteggi, i relativi punti sono assegnati, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta tecnica, dell'elemento richiesto in base ai punteggi indicati nella suddetta tabella.

Il giudizio della commissione sarà formulato in base all'esame dell'offerta tecnica presentata.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica sarà valutata attraverso la formula proporzionale diretta, come di seguito dettagliata.

L'attribuzione del coefficiente per ciascun concorrente avviene dividendo lo sconto offerto dall'operatore economico in esame per lo sconto massimo offerto in gara:
$$\text{coefficiente operatore economico} = \frac{\text{sconto offerto operatore economico}}{\text{sconto offerto max.}}$$

Questa formula ha l'effetto di assegnare il coefficiente 1, e dunque il punteggio massimo, all'operatore economico che ha offerto lo sconto più alto.

Il coefficiente così ottenuto sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, ottenendo in questo modo il punteggio da assegnare all'offerta economica dell'operatore economico in esame.

Tutti i passaggi matematici saranno arrotondati aritmeticamente alla terza cifra decimale.

Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di punteggi uguali si procederà come indicato al successivo punto 22.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dall'Università.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione di gara ha luogo il giorno **02/07/2025 alle ore 09:00**.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

I legali rappresentanti e/o procuratori degli operatori economici interessati ovvero i loro incaricati muniti di specifica delega, possono assistere alle sessioni di gara, collegandosi tramite videoconferenza al seguente link meet.google.com/qvx-vvxt-rys. Si precisa che, al fine dell'identificazione del concorrente, è necessario essere in possesso di webcam e microfono.

I suddetti procuratori e delegati, al fine di presentare osservazioni durante le suddette sessioni, devono inviare, prima dell'inizio della sessione all'indirizzo e-mail: ufficiogareserviziefornture@unife.it l'atto (es. procura, delega) dal quale si evincono i poteri a presenziare in nome e per conto dell'operatore economico.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è nominato il seggio di gara, costituito dal RUP e da due testimoni.

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il RUP procede all'apertura delle offerte tecniche presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle suddette offerte, presentate dai concorrenti, e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Università, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni per presentare un'offerta migliorativa. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Università comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri criteri di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti all'art. 18 del presente disciplinare di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e si è posizionato primo nella graduatoria provvisoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Università può decidere, **entro 30 giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dall'Università e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di mal funzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico decorsi **trenta giorni** dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre l'aggiudicazione che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Università effettuerà le verifiche opportune tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 464 del 27/07/2022 nonché presso gli enti competenti, ai sensi degli artt. art. 94, 95 e 100 del Codice, al fine di accertare da parte dell'operatore economico il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.

A tal fine l'operatore economico dovrà registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale ANAC www.anticorruzione.it (Servizi accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute e, a seguito di richiesta da parte dell'Università, consentire l'autorizzazione all'accesso ai documenti necessari per effettuare le opportune verifiche richieste dalla normativa vigente.

L'aggiudicazione sarà inoltre soggetta a condizione sospensiva di efficacia fino alla conclusione, con esito favorevole, dei controlli nei confronti dell'aggiudicatario relativamente al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice, per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.

L'Università si riserva il diritto:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una offerta, purché la stessa risulti valida ai sensi dell'art. dell'art. 69 RD n. 827/1924, e congrua a sua discrezione;
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico; nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

Il contratto è stipulato **non prima di 32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque **entro 60** (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
- la copertura assicurativa di cui all'art. IV/4 del capitolato speciale dall'appalto;

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Università, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante una delle forme previste dall'art.18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Università:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata **entro sette giorni** dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad alla commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e nel codice di comportamento dell'Università degli Studi di Ferrara e nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" nonché nella sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Università https://www2.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta

27. ACCESSO E CONSERVAZIONE ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

I documenti della presente procedura sono depositati nel sistema di protocollo e gestione documentale, denominato Titulus, e sono inoltre inviati ai sistemi di un conservatore iscritto nel Marketplace AgID, disponibile al seguente link: https://conservatoriqualificati.agid.gov.it/?page_id=276.

La conservazione dei suddetti documenti è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dalle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, reperibili al seguente link: https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-05/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ferrara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Allegati:

1. capitolato speciale d'appalto;
2. schema di accordo quadro;
3. domanda di partecipazione;
4. integrazione al DGUE;
5. dichiarazione di impegno a costituire R.T. e a conferire mandato collettivo con rappresentanza;
6. modulo offerta tecnica;
7. modulo offerta economica;
8. elenco prezzi;
9. guida alla presentazione di un'offerta telematica;
10. istruzioni per la compilazione del DGUE.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

dr.ssa Stefania Bruttini

Firmato digitalmente